Allegato "A" del n° 54783/14721 di repertorio

STATUTO

della "Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L.".

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L.**".

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Cavalese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire ovunque unità locali, succursali, filiali e uffici e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso o istituire sedi secondarie.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'incremento del settore turistico-sportivo e culturale della Valle di Fiemme, da attuarsi attraverso l'amministrazione e la gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, associativa, culturale e ricreativa del Comune di Cavalese.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese per l'esercizio di servizi pubblici locali

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, oltre al denaro, tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

I versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che ritenga convenienti.

Fermo il disposto dell'articolo 2466 del Codice Civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse in ragione annua del 5% (cinque per cento).

Articolo 6

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale, si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7

Su richiesta dell'Organo amministrativo, i soci possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 8

E' consentita ai soci l'attribuzione di partecipazioni, anche in misura non proporzionale ai conferimenti. I diritti sociali spettano ai soci in misura propor-

zionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

I soci, con delibera adottata con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo, possono attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso.

Articolo 9

Le quote di partecipazione sono trasferibili nel rispetto delle nome che regolano la gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, dovrà richiedere l'espresso consenso dell'Assemblea dei soci, che si esprimerà a maggioranza semplice.

Articolo 10

Il diritto di recesso spetta ai soci nei limiti previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 11

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e - se già esercitato - è privo di efficacia, qualora la società revochi la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero

l'assemblea dei soci deliberi lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 12

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso potrà essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Articolo 13

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 22.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio.

Articolo 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle

presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 15

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) l'approvazione, entro il 15 novembre di ogni anno, di un piano di gestione per l'esercizio successivo, costituito dalla programmazione dell'attività, dalle previsioni finanziarie e patrimoniali, nonché dalla quantificazione della dotazione di personale necessario;

3) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

4) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

5) le modificazioni delle Norme sul funzionamento della società;

6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società ed alla sua revoca, la nomina, la revoca, la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma del Codice Civile;

8) le decisioni in ordine all'esclusione di un socio;

9) le altre decisioni che la legge o le presenti Norme sul funzionamento della società riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Spetta ai soci il diritto di accedere a tutti gli atti ed alle delibere degli organi societari.

Articolo 16

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti, ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardino l'approvazione del bilancio, le decisioni di cui al precedente articolo 15 punti 4) e 5), e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 17

Il procedimento per la consultazione scritta, o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto, è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori. comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire, presso la sede sociale, l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti

devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 19

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni.

Articolo 20

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo (compresi fax o messaggi di posta elettronica) all'indirizzo risultante dal libro soci.

La comunicazione, che deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle

materie da trattare, deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data per la seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, varranno le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore, né organo di controllo, né dipendente della società.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il Revisore o il Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il Revisore o il Collegio Sindacale non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Vice Presidente o, in difetto, da persona indicata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Nei casi di legge o quando il Presidente lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 22

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per le ipotesi previste dai numeri 4) e 5) del precedente articolo 15 nonché per la nomina e la revoca degli amministratori, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e non meno di due terzi del capitale intestato agli Enti Pubblici.

Articolo 23

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile, da un minimo di due fino ad un massimo di cinque.

Articolo 24

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione per qualunque causa di tre componenti il Consiglio di Amministrazione, comporta le decadenza di tutti i suoi membri, con effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione viene nominato.

Articolo 25

Oltre che per le cause previste dalla legge (scadenza del termine, dimissioni, revoca da parte dell'Ente pubblico o dell'Assemblea, perdita della capacità, morte, fallimento, interdizione dai pubblici uffici), è causa di cessazione dal Consiglio di Amministrazione, per quanto previsto dal precedente articolo 24, qualunque ipotesi di decadenza del Consiglio Comunale di Cavalese o la sua integrale rinnovazione, per qualunque causa.

Articolo 26

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, anche esterno al Consiglio.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, tutte le volte lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. La convocazione dovrà pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 28

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate alternativamente con il sistema del consenso espresso per iscritto o con quello collegiale.

Qualora venga adottato il sistema del consenso espresso per iscritto, le decisioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, sulla base di un documento dal quale dovrà risultare l'argomento oggetto della decisione, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 17.

Le decisioni sulle materie indicate nell'articolo 2475 ultimo comma del Codice Civile, dovranno essere prese con deliberazione collegiale.

Le deliberazioni adottate con il sistema collegiale sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 29

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, può essere riconosciuto un compenso annuo, in misura fissa o variabile, da stabilirsi di volta in volta con decisione dei soci, anche sotto forma di trattamento di fine mandato.

Articolo 30

Il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere alla gestione della società; lo stesso è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, con tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio può nominare direttori tecnici, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i limiti.

Articolo 31

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, agli amministratori delegati o ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 32

L'organo di controllo legale dei conti può essere costituito dal Collegio Sindacale o dal Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria; in tali casi i Sindaci dovranno essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 33

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci, che provvedono anche all'elezione del presidente.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione dei bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 34

Fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci, i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 35

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile sulla società. In questo caso dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 36

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per tutta la durata del loro ufficio.

Articolo 37

In alternativa al Collegio Sindacale e nei casi in cui la nomina non sia obbli-

gatoria per legge, per il controllo contabile della società può essere nominato un revisore iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo 2409 sexies del Codice Civile.

Al revisore si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata del suo ufficio.

Articolo 38

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora l'organo amministrativo rilevi particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 39

Gli utili netti dell'esercizio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto dei capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Articolo 40

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 41

Tutte le controversie sorte tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci., aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita dall'arbitro nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 42

In caso di scioglimento della società, nelle ipotesi previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, l'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 22, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Articolo 43

Il controllo che i soci pubblici esercitano sulla società, analogamente a quanto avviene nei confronti dei propri servizi, si esercita in particolare con le seguenti modalità:

a) attraverso la formulazione di direttive ed indirizzi strategici e programmatici alla Società, in funzione anche dell'esercizio dei poteri di amministrazione, riservati al Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente articolo

30;

b) attraverso la formulazione di indicazioni per la predisposizione, da parte della Società, della proposta di piano di gestione, da trasmettere a questa almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione ex articolo 15 delle presenti Norme sul funzionamento della società;

c) attraverso l'invio da parte della Società, ai soci pubblici, di copia dell'avviso di convocazione degli organi, nei termini previsti dalle presenti Norme sul funzionamento della società;

d) attraverso l'obbligo, per la Società, di trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del socio pubblico, una relazione concernente l'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, gli atti e i contratti, le assunzioni e più in generale quant'altro richiesto per la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Articolo 44

Le disposizioni delle presenti Norme sul funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme sul funzionamento della società, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di società.

F.to: VANZETTA ANTONIO

L.S.F.to: **ADRIANO POTI NOTAIO**

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato a Cavalese il 19 dicembre 2014 al n°1362 Serie 1T.